



COMUNE DI ATRI

Ordinanza N. 2 del 11/01/2024

OGGETTO: INAUGURAZIONE SEDE ELETTORALE PARTITO FORZA ITALIA-DOMENICA 14 GENNAIO 2024 DIVIETO DI SOSTA E TRANSITO IN PIAZZA MARTELLA

IL RESPONSABILE AREA IV POLIZIA LOCALE

PREMESSO che in data 14 gennaio 2024 si svolgerà in Piazza Martella l'inaugurazione della sede elettorale del candidato alle elezioni regionali Gabriele Astolfi;

CONSIDERATO che è prevista la presenza di numerose persone, nonché di esponenti regionali e nazionali del partito del candidato e per una buona riuscita della manifestazione, si rende necessario porre alcune limitazioni alla circolazione veicolare;

SENTITA l'Amministrazione Comunale;

VISTO il programma;

VISTI il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente riportati,

IL DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU PIAZZA MARTELLA dalle ore 7.00 a fine manifestazione di Domenica 14 Gennaio 2024.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sull'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni e verrà trasmesso a:

- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Atri;
- Stazione Carabinieri di Atri;
- Area Lavori Pubblici dell'Ente per l'apposizione della relativa segnaletica.

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione,

potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è l'Agente Perazzitti Luciano.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

IL COMANDANTE P.L.

Magg. Alfonso OSMI

Atri, li 11/01/2024